

COMUNE DI D.LGS. 507/93 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE

(si consiglia comunque sempre di contattare la concessionaria per ogni informazione in merito)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 5, è soggetta ad imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile (compresi, quindi, luoghi privati ma accessibili al pubblico anche se solo in determinati orari o per determinati soggetti, o comunque da tali luoghi percepibile).

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 7, l'imposta sulla pubblicità viene determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Ciò significa che come base di calcolo, espressa normalmente in metri quadrati, si considera generalmente il mezzo sui cui sono espressi i messaggi pubblicitari, indipendentemente da quanti messaggi siano in esso contenuti ed indipendentemente dal fatto che il mezzo non sia completamente coperto dai messaggi. Ciò, evidentemente, quando il mezzo sia una idonea struttura predisposta a tale scopo. Diversamente quando vi sia una struttura che non abbia come scopo principale quella di costituire unicamente ed esclusivamente il mezzo atto a diffondere il messaggio ovvero quando non vi sia completa identificazione tra mezzo utilizzato e finalità pubblicitaria dello stesso, quale vetrina, muro ecc, la base di calcolo avverrà esclusivamente sulla circoscrizione del messaggio pubblicitario.

L'art. 7 c.2 disciplina gli arrotondamenti da applicare al mezzo pubblicitario: "le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati" che rappresentano circa mezzo foglio A4. La superficie, generalmente, dovrà essere calcolata separatamente per ogni mezzo, salvo che diversi mezzi rappresentino nel loro complesso un unico messaggio, e per le superfici inferiori ad un metro quadrato si dovrà applicare l'arrotondamento ad 1 mq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali si dovrà applicare l'arrotondamento per ogni singola faccia.

SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovvero colui che è tenuto alla dichiarazione ed al pagamento, è la persona fisica o giuridica che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Solidalmente obbligato è il soggetto pubblicizzato.

DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo dell'imposta, prima di esporre il mezzo pubblicitario deve presentare all'ufficio tributi del comune od al concessionario, Step Srl in questo caso, la dichiarazione che deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti o comunque qualsiasi altra comunicazione che deve contenere l'indicazione dei diversi elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, quali il tipo di mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario (cartello, scritta, cassonetto, bandiera, vetrofania ecc), le dimensioni, l'ubicazione, il periodo di esposizione ovvero per un determinato periodo ad a tempo indeterminato, se il mezzo/i siano luminosi od appositamente illuminati, se siano monofacciali o bifacciali e naturalmente le generalità del soggetto dichiarante (ragione sociale, indirizzo, partita iva e codice fiscale, mail e pec, telefono ecc).

La dichiarazione della pubblicità annuale, ove non intervengano variazioni che influiscano sulla misura dell'imposta, ha effetto anche per gli anni successivi (art. 8, c.3 D.lgs 507/93).

Importante: preliminarmente alla diffusione della pubblicità, è necessario provvedere all'ottenimento della prescritta autorizzazione all'ufficio comunale/provinciale/regionale competente. Il pagamento dell'imposta non sana l'eventuale mancanza dell'autorizzazione. Né l'ottenimento dell'autorizzazione vale quale dichiarazione ai fini tributari.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità a carattere annuale o permanente l'imposta deve essere versata entro il 31 gennaio e, di norma, la concessionaria si impegna alla spedizione di appositi modelli di preavviso di pagamento con allegato o il CCP per il versamento od indicando altri canali di pagamento.

Per la Pubblicità temporanea o esposta in corso d'anno, il pagamento deve avvenire prima dell'esposizione, rivolgendosi al concessionario od ai suoi recapiti appositamente predisposti.

RIMOZIONE DEI MEZZI O DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto passivo d'imposta provveda alla rimozione a comunque a rendere inefficace e non visibile la pubblicità precedentemente dichiarata, lo stesso è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui tale dichiarazione venga presentata oltre la scadenza del 31 gennaio suindicata, per quell'annualità l'imposta sarà comunque dovuta per intero.

data di presentazione della dichiarazione.

PUBBLICITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Per tutte le esposizioni pubblicitarie che abbiamo una durata **non superiore a tre mesi solari** si applica, per ogni mese **o frazione** una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista dall'art. 12, con riferimento alle fattispecie di cui allo stesso articolo. Se la decorrenza della esposizione avviene dal 31/3 e fino al 5/4, si dovrà scontare l'imposta per due mensilità. Oltre i tre mesi di esposizione il contribuente dovrà scontare l'imposta annuale.

INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRA PUBBLICITA' IN GENERE

L'imposta sulla pubblicità individua diverse fattispecie pubblicitarie.

Insegna d'esercizio: ai sensi dell'art. 47 del Regolamento del Codice della Strada, per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può indicare sia denominazione della ragione sociale, del proprio logo o marchio, sia della generica indicazione della tipologia di esercizio o attività svolta.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio non proprio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio. In questo caso è evidente l'esclusiva volontà di pubblicizzare i prodotti in vendita. Rientrano tra le fattispecie di "insegna" le insegne di esercizi commerciali in franchising e le insegne delle società di distribuzione carburanti.

Per le **insegne di esercizio** di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono l'imposta non è dovuta per le insegne di superficie complessiva, con gli arrotondamenti previsti in precedenza per ogni singolo mezzo, **fino a 5 metri quadrati**. Ad esempio, se per individuare la sede di svolgimento di un'attività economica vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati e l'altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta sulla pubblicità, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. Se nel caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati e l'altra di 4 metri quadrati non sarà più applicabile l'esenzione ma si procederà ad applicazione d'imposta per l'intera superficie delle insegne.

Per **pubblicità**, invece, si intende il resto della diffusione di messaggi esposti nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ULTERIORI ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a), è esente la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), sono esenti gli avvisi al pubblico di dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato. Per avviso al pubblico si intendono quegli avvisi che non contengono esplicitamente e direttamente messaggi pubblicitari ma che invece rivestono esclusivamente carattere di avviso, quali le diciture aperto, chiuso, orari di apertura, parcheggio riservato ecc.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera i), le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

RIDUZIONI

Art. 16 -La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o commerciali. Tale attività è fornita esclusivamente dal comune o dal suo concessionario.

Per tale servizio occorre che il contribuente compili e recapiti l'apposito modello dichiarativo predisposto e disponibile presso il concessionario o presso il recapito appositamente istituito, provvedendo poi al pagamento dei diritti che gli saranno calcolati.

Il calcolo dei diritti avviene con un minimo di 10 giorni di esposizione e, poi, ogni ulteriori 5 consecutivi, moltiplicato per il numero dei fogli da affiggere. Ogni foglio base è calcolato sul formato 70/100. I successivi sono multipli di tale formato e comprendono 100/140, 140/200. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per i manifesti costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%. I manifesti prenotati dovranno essere recapitati, con almeno tre giorni di anticipo dalla data di affissione, unitamente alla quietanza di pagamento, presso i nostri recapiti.

Le affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata nell'apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno e su esplicita richiesta del committente, si metterà a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, la scrivente ne darà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 19, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 20, la tariffa delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.lgs 507/93;

per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;

per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

per gli annunci mortuari.